

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 4

POLIZZA RCT/O



CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
C.F / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)

CIG	Z0723497BA
------------	-------------------

EFFETTO:
SCADENZA 1 RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 31/05/2018
ore 24.00 del 31/05/2019
ore 24.00 del 31/05/2021

SOMMARIO

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 7
Articolo 3	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	
Articolo 4	MASSIMALI ASSICURATI	pag. 9
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		
Articolo 5	ALTRE ASSICURAZIONI	pag. 10
Articolo 6	COASSICURAZIONE E DELEGA	
Articolo 7	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 11
Articolo 8	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO	
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE		
Articolo 9	Articolo 9.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE	pag. 12
	Articolo 9.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	
	Articolo 9.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI	
Articolo 10	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	
Articolo 11	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 12	ESTENSIONE TERRITORIALE	
Articolo 13	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	
Articolo 14	FORO COMPETENTE	pag. 13
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE	
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
Articolo 18	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA	pag. 14
Articolo 20	ONERI FISCALI	
Articolo 21	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO	
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag. 15
Articolo 24	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		
Articolo 25	GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI	pag. 16
Articolo 26	GESTIONE SINISTRI	
Articolo 27	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
Articolo 28	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	pag. 17
Articolo 29	RECUPERO FRANCHIGIE	
RCT/O – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE		
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE		pag. 19
Articolo 30	Articolo 30.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)	
	Articolo 30.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	

Articolo 31	BUONA FEDE INAIL	pag. 20
Articolo 32	CALCOLO DEL PREMIO	
Articolo 33	DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ	
Articolo 34	DOLO E COLPA GRAVE	pag. 21
Articolo 35	ESCLUSIONI	
Articolo 36	FRANCHIGIA	pag. 22
Articolo 37	MALATTIE PROFESSIONALI	
Articolo 38	NOVERO DEI TERZI	pag. 23
Articolo 39	PRECISAZIONI	pag. 24
Articolo 40	RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE	pag. 32
Articolo 41	RINUNCIA ALLA RIVALSA	
Articolo 42	RIVALSA INPS	pag. 33
Articolo 43	VINCOLO DI SOLIDARIETÀ	
Articolo 44	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	pag. 34

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'*Assicurazione*;

ASSICURATO:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'*Assicurazione* e pertanto l'Ente Contraente che la stipula in nome proprio e per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- il rappresentante legale del *Contraente* nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità), il personale trasferito alla *Contraente* ai sensi del D.L. 496/1997 e s.m.i. e del DPCM 09/10/1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e s.m.i., per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all'Ente assicurato;
- tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) dipendenti o non del *Contraente* di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, questo si avvale ai fini delle proprie attività, compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti a corsi di formazione, i borsisti, i corsisti, gli allievi, i tirocinanti, gli stagisti, gli ingegneri, gli architetti, i soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità, i cittadini incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, speleontologica, ecologica e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

Janua Broker S.p.A., quale mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CONTRAENTE:

il **Comune di Pont Canavese** che stipula l'*Assicurazione*;

COSE:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNO CORPORALE:

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

DANNO MATERIALE:

il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

FRANCHIGIA:

la parte di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

INDENNIZZO O INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o Beneficiario in caso di *Sinistro*;

MASSIMALE PER SINISTRO:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*;

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'*Assicurazione*;

PRESTATORI DI LAVORO (DIPENDENTI):

tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il *Contraente* si avvalga ai fini delle proprie attività, comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso il *Contraente*;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente*;
- c) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";
- d) i corsisti, i borsisti, gli stagisti, gli allievi, gli studenti, i tirocinanti, gli apprendisti, i partecipanti a corsi di formazione, i volontari, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, gli obiettori di coscienza, le persone a rapporto convenzionale, i soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità, le guardie ecologiche, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili;

RETRIBUZIONI LORDE:

si intende:

- ✓ quanto al lordo delle ritenute previdenziali i *Prestatori di Lavoro* del *Contraente* obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- ✓ gli emolumenti lordi versati dal *Contraente*:
 - ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
 - ai lavoratori di cui al D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. di attuazione della Legge 30/2003 e s.m.i. dei quali il *Contraente/Assicurato* si avvale;
 - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati);
- ✓ quanto, al lordo, corrisposto ad altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il *Contraente* in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoratori Socialmente Utili" ai sensi del D.L. 496/97 e s.m.i. e del DPCM 09/10/1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e s.m.i.

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne;

SCOPERTO:

la parte percentuale di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)
EFFETTO	31/05/2018
SCADENZA 1 RATA	31/05/2019
SCADENZA	31/05/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 32 “CALCOLO DEL PREMIO”

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'*Assicurazione* vale per tutte le attività istituzionali esercitate dal *Contraente* ai sensi delle leggi, dei decreti vigenti, anche regionali o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte; e comunque per tutte le attività svolte di fatto, o che in futuro potranno essere svolte, anche se non deliberate con atto specifico ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'*Assicurazione* comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'*Assicurazione* vale, sia che il *Contraente* operi in qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, organizzatore, promotore o committente.

Sono comprese

- le attività svolte da organismi e/o associazioni create da e per il personale dipendente;
- le attività, che possono essere svolte partecipando ad Enti o Consorzi;
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi, anche con propri mezzi e/o personale.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- organizzazione e gestione del personale,
- servizi di vigilanza,
- servizi di igiene sanitaria, consultori, farmacie,
- servizi e opere socio-assistenziali (quali comitati, patronati, assistenza sociale),
- enti sportivi e/o culturali e simili,
- servizi annonari, mortuari e cimiteriali,
- servizi di polizia locale,
- illuminazione pubblica e votiva, luminarie in genere,

- organizzazione di feste, concerti, sagre, spettacoli pirotecnici, mercati, mercatini, rappresentazioni, saloni, tornei sportivi, tornei di calcetto e manifestazioni in genere,
- proprietà di piante ed alberi,
- organizzazione di rassegne enogastronomiche,
- proprietà, conduzione ed esercizio di giardini, parchi pubblici, pubblici mercati,
- proprietà, conduzione ed esercizio di uffici comunali, fabbricati e relativi impianti, nonché terreni e/o spazi e relative recinzioni,
- proprietà, conduzione ed esercizio del territorio,
- proprietà, conduzione ed esercizio della rete viaria e delle strade, comprese quelle classificate come "Agro-Silvo-Pastorali",
- proprietà, conduzione ed esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, asili, nidi d'infanzia e scuole materne,
- proprietà, conduzione ed esercizio di campeggi, colonie, soggiorni, case vacanza, centri estivi e Centri Ricreativi Estivi diurni per minori (GREST),
- proprietà, conduzione ed esercizio di palestre e campi polisportivi,
- proprietà, conduzione ed esercizio di spiagge libere, anche attrezzate, e stabilimenti balneari,
- conduzione di aree demaniali (a terra e/o in mare) tenute in concessione dall'Agenzia del Demanio,
- proprietà, conduzione ed esercizio di ormeggi per natanti ed imbarcazioni, porti,
- proprietà, conduzione ed esercizio di parcheggi.

Sono pure comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'*Assicurazione* soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

È compreso il servizio di affido dei minori presso famiglie o Enti.

Tale garanzia è estesa alla Responsabilità Civile Personale dei minori durante il periodo di affidamento, nonché della famiglia affidataria, nel caso in cui fosse chiamata a rispondere dell'operato del minore che ha in affido. Dal novero dei terzi sono esclusi famiglie o Enti cui sono affidati i minori. La *Società* rinuncia all'azione di rivalsa verso le famiglie o gli Enti cui sono affidati i minori stessi. Per l'identificazione dei minori e delle famiglie o degli Enti cui sono affidati, si farà riferimento a documenti e/o atti amministrativi del *Contraente*.

Sono comprese anche quelle attività delle scuole dell'obbligo cui il *Contraente* è partecipe, compresa la responsabilità degli alunni e di tutti coloro che possono essere chiamati a rispondere del loro operato (docenti, non docenti, accompagnatori), per danni involontariamente arrecati alle persone e/o alle cose di terzi, in occasione dell'attività scolastica, parascolastica ed extrascolastica. Gli alunni sono considerati terzi tra loro.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.

ARTICOLO 4 – MASSIMALI ASSICURATI

RCT	€	3.000.000,00	per sinistro
	€	3.000.000,00	per ogni persona infortunata o deceduta
	€	3.000.000,00	per danni a cose e ad animali, anche se appartenenti a più persone
RCO	€	3.000.000,00	per sinistro
	€	3.000.000,00	per ogni prestatore di lavoro

In caso di *Sinistro* che impegni contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, il massimo *Risarcimento* complessivo non potrà superare € 6.000.000,00.

C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 5 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre *Assicurazioni* per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da *Assicurazione* dalla presente *Polizza*, ma non coperto da altre, la *Società* risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente *Polizza*.
Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti dalla presente *Polizza* si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre *Assicurazioni*. Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* della presente *Polizza*, se inferiori, si intendono assorbiti dagli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti da altre *Assicurazioni*, se superiori, valgono solo per la differenza.
Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*. In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.
La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 6 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento del *Risarcimento*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento del *Risarcimento* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.
È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei *Risarcimenti* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.
Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.
La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.

I Risarcimenti verranno liquidati dalla Società Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente al contratto s'intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al *Broker* e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente* dal *Broker* il quale tratterà con la Società Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 7 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente/Assicurato*, la Società ed il *Broker*.

ARTICOLO 8 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la Società considera il rischio in copertura.

- La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio*, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento annuale** con scadenze di rata il **31/05** di ogni annualità. I *Premi* devono essere pagati alla Società, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.

ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

9.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempre che il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

9.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

9.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

ARTICOLO 10 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 11 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **anni 3 (TRE)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/05/2018** e scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/05/2021**, scadenza della prima rata di premio alle ore 24.00 del **31/05/2019**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni Annualità Assicurativa, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Su richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per recesso in caso di *Sinistro*, per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.

ARTICOLO 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*Assicurazione* RCT si intende operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. Nel caso di partecipazione a stage e corsi di aggiornamento/formazione professionale, le garanzie si intendono valide anche in tali Paesi. L'*Assicurazione* RCO si intende operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ARTICOLO 13 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente* e la *Società*, per il tramite del *Broker*, devono essere fatte mediante:

- lettera raccomandata A/R;
- lettera raccomandata a mano;
- telegramma;
- fax;
- PEC;
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del *Contraente*.

ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 16 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* Janua Broker SpA, si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.

Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 19 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 21 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il *Premio*, anticipato nella misura indicata in *Polizza*, verrà regolato alla fine di ogni *Annualità Assicurativa* o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando ai dati consuntivi delle *Retribuzioni* annue *Lorde*, come definito nell'Art. 1 "Definizioni", il tasso di cui all'Art. 32 "Calcolo del Premio", fermo il *Premio* annuo lordo minimo pari a € _____.

ARTICOLO 22 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il *Premio* è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di *Rischio* variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in *Polizza*, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del *Premio*, fermo il *Premio* annuo lordo minimo stabilito in *Polizza*.

A tale scopo, entro **120 (centoventi) giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di *Assicurazione* o del periodo di minor durata, il *Contraente* deve comunicare alla *Società* i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze, attive o passive, del *Premio* risultanti dal conteggio devono essere saldate entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei dati anzidetti, si intenderà che gli stessi non abbiano subito variazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il *Premio* anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il *Contraente* abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, la *Società*, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per *Sinistri* accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La *Società* ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ARTICOLO 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

ARTICOLO 24 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente *Assicurazione* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare alla *Società* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 25 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

La *Società* assume, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, **fino a quando ne ha interesse**, a nome del *Contraente/Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

La *Società* si impegna, comunque a richiesta dell'*Assicurato*, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla Controparte.

Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Il *Contraente/Assicurato* deve trasmettere alla *Società*, o all'Agenzia, l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, la *Società* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al **quarto del massimale** stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Contraente/Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce spese incontrate dal *Contraente/Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 26 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità annuale, si impegna a fornire al *Contraente* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso.

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi senza seguito.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura senza seguito od altro motivo;
- tipologia di *Sinistro* (es. danno a cose, danno a persone);

ARTICOLO 27 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla *Società*, od al *Broker*, entro **30 (trenta) giorni** lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del *Contraente*.

Tale obbligo riguarda gli eventi per cui interviene richiesta di *Risarcimento* da parte di terzi o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, sempre che tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*.

Relativamente ai *Sinistri* rientranti nella garanzia responsabilità civile verso *Prestatori di Lavoro* (RCO), il *Contraente* è tenuto a darne avviso per iscritto alla *Società*, od al *Broker*, solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia ricevuto:

- formale notizia/comunicazione di inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge;
- formale richiesta di risarcimento od azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i. e/o dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984 e s.m.i., ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i., qualora esercitassero diritto di rivalsa.

In tutti gli altri casi, il *Contraente* è esonerato dal dare avviso per iscritto alla *Società*, od al *Broker*, restando in ogni caso impegnato ad istituire la relativa pratica tenendo per sé, ma eventualmente a disposizione della *Società*, la relativa documentazione, tanto di carattere sanitario che testimoniale.

ARTICOLO 28 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* ed entro **60 (sessanta) giorni** dal pagamento o dal rifiuto del *Risarcimento*, il *Contraente* e la *Società* hanno facoltà di recedere dalla *Polizza* mediante lettera raccomandata con preavviso di **90 (novanta) giorni**.

In tal caso la *Società*, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

ARTICOLO 29 – RECUPERO FRANCHIGIE

La *Società* si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo delle *Franchigie* previste in *Polizza*, nonché a gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore alla *Franchigia* stessa.

Successivamente la *Società* provvederà a richiedere all'*Assicurato* il rimborso della *Franchigia* contrattualmente prevista.

A tale scopo la *Società*, con **cadenza trimestrale** (es: 31/03 - 30/06 - 30/09 e 31/12), invierà all'*Assicurato* la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione dei *Sinistri* per i quali esiste una residua *Franchigia* a carico dell'*Assicurato*, richiedendone il rimborso.

L'*Assicurato*, entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione, provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per tutti i *Sinistri* liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del *Sinistro*, ed entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione l'*Assicurato* provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

RCT/O

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

ARTICOLO 30 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

30.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT):

La *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *Cose* in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai *Rischi* per i quali è stipulata l'*Assicurazione*.

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al *Contraente/Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

30.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO):

La *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) Ai sensi

- degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni,
- dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,

per gli infortuni, compresi quelli "in itinere", sofferti

- da *Prestatori di Lavoro* dipendenti dal *Contraente/Assicurato*,
- da lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,
- dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di Legge,

sia che rientrino nelle categorie per le quali è prevista l'iscrizione all'INAIL, sia che rientrino nelle altre categorie per le quali tale iscrizione non è prevista.

2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina

- del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i.,
- del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,

cagionati a

- *Prestatori di Lavoro* dipendenti dal *Contraente/Assicurato*,
- lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,
- appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di Legge,

per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Tale invalidità permanente è calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.

L'Assicurazione si estende anche a tutti i soggetti (corsisti, borsisti, stagisti, studenti, allievi, tirocinanti, apprendisti, partecipanti a corsi di formazione, volontari, VAB, componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità, obiettori di coscienza, etc.) che prestino servizio presso il *Contraente/Assicurato* per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che, per essere assimilati agli apprendisti, siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di Legge.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai *Prestatori di Lavoro* temporaneo, di cui alla Legge 196/1997 e s.m.i. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex Art. 1916 del Codice Civile, detti *Prestatori di Lavoro* saranno considerati terzi.

Franchigia per il Danno Biologico: € 2.500,00

ARTICOLO 31 – BUONA FEDE INAIL

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il *Contraente/Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di Legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* non sia in regola con gli obblighi di cui sopra, quando ciò non derivi da comportamento doloso.

Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative notificate all'INAIL, fermo l'obbligo di denunciare tutte le *Retribuzioni Lorde* erogate in sede di regolazione del premio.

ARTICOLO 32 – CALCOLO DEL PREMIO

Con riferimento all'Art. 21 "Premio dell'Assicurazione", il seguente *Premio* annuo lordo minimo comunque acquisito, è determinato in via provvisoria applicando il tasso finito del ___ ‰ (pro-mille) alle *Retribuzioni Annue Lorde* preventive, come definite all'Art. 1 "Definizioni", pari a € 480.000,00 .

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVE		TASSO LORDO		PREMIO ANNUO LORDO MINIMO
€ 480.000,00	X	___ ‰	=	€ _____

Premio lordo alla firma:

PERIODO	PREMIO LORDO ALLA FIRMA
dal 31/05/2018 al 31/05/2019	€ _____

ARTICOLO 33 – DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente *Assicurazione* vale per le richieste avanzate nei confronti del *Contraente/Assicurato* indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

- norme di Legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi, costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile;
- obbligazioni di natura extracontrattuale nonché contrattuale con l'esclusione delle responsabilità assunte volontariamente dal *Contraente/Assicurato* e non derivatigli dalla Legge;
- indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

ARTICOLO 34 – DOLO E COLPA GRAVE

L'*Assicurazione* vale anche per i danni determinati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o dolo e colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere.

ARTICOLO 35 – ESCLUSIONI

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade d'uso pubblico, o su aree equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**;
- b) imputabili ai *Rischi* soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria come previsto dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**;
- d) a *Cose* sulle quali e/o nelle quali si eseguano i lavori, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**;
- e) a *Cose* trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**;
- g) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere, intendendosi per atto di terrorismo l'uso di violenza minacciato o applicato per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o da un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o più organizzazioni, un governo o più governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; intendendosi per contaminazione l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;

- h) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio d'amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- i) a dati o *software*, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, *software* o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- j) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, *firmware*, *software*, *hardware* in ordine alla gestione delle date (cosiddetto "rischio 2000");
- k) da furto, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**; è compresa in garanzia la responsabilità civile del *Contraente/Assicurato* per danni da furto cagionati a terzi da soggetti che si siano avvalsi – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e/o ponteggi eretti dal, o per conto del, *Contraente/Assicurato*;
- l) da prodotti in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**;
- m) da danni di qualsiasi natura, conseguenti a violazioni di Legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non siano derivati *Danni Materiali* o *Corporali*;
- n) derivanti da campi elettromagnetici;
- o) da detenzione e/o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"**;
- p) da detenzione e/o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché verificatisi in connessione con trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- q) derivanti dalle attività esercitate da ASL, Aziende Municipalizzate e Aziende Speciali;
- r) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli amministratori e/o dal Rappresentante Legale del *Contraente*, nonché dai soggetti chiamati a sostituirli e facenti parte degli organi statutari;
- s) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, di guerra civile, insurrezione, occupazione militare od invasione, sommosse, tumulti popolari, scioperi, atti vandalici.

Dall'*Assicurazione* RCT e RCO sono altresì esclusi i danni:

- t) cagionati da prodotti e *Cose* dopo la loro messa in circolazione, fatto salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Precisazioni"** al punto II) ed al punto 60);
- u) cagionati da operazioni di installazione, riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi.

ARTICOLO 36 – FRANCHIGIA

Fatto salvo quanto diversamente indicato all'**Art. 39 "Precisazioni"**, l'*Assicurazione* della responsabilità civile verso terzi (RCT) è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per ogni *Sinistro*.

Si precisa che ove non siano previste maggiori *Franchigie* e/o *Scoperti* per particolari garanzie, si intende operante per l'*Assicurazione* RCT una *Franchigia* per ogni *Sinistro* di € 500,00, ed altresì qualora nel capitolato di *Polizza* siano previste *Franchigie* e/o *Scoperti* inferiori, queste dovranno considerarsi elevate a detto valore di € 500,00.

ARTICOLO 37 – MALATTIE PROFESSIONALI

L'*Assicurazione* della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al *Rischio* delle malattie professionali (o dovute a causa di servizio) riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura (escluse l'asbestosi, la silicosi ed il contagio HIV), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle contemplate dal D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino dopo la data di effetto della presente *Polizza* e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'*Assicurazione*.

Fermo restando il massimale per sinistro indicato in *Polizza*, in nessun caso la *Società* risponderà per importi superiori a € 1.500.000,00

- per più *Sinistri* manifestatisi in una stessa *Annualità Assicurativa*, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta del *Contraente/Assicurato*, la *Società* potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi;
- per più *Sinistri*, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'*Assicurazione*, originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

La presente garanzia non vale, ferme le esclusioni di cui all'Art. 35 "Esclusioni":

- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte del Rappresentante Legale del *Contraente*;
- per l'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte del Rappresentante Legale del *Contraente*. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per le ricadute di malattie professionali precedentemente indennizzate o indennizzabili;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per le malattie professionali che si manifestino entro 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il massimale è ridotto a € 1.500.000,00 per *Sinistro* o per più *Sinistri* durante l'intero periodo sopra indicato.

La *Società* ha il diritto di compiere in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sullo stato dei luoghi di lavoro del *Contraente/Assicurato*; ispezioni per le quali il *Contraente/Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i soggetti che, a norma di Legge, devono essere assicurati contro le malattie professionali, anche se non dipendenti del *Contraente* ma che operano per conto dello stesso.

ARTICOLO 38 – NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, agli effetti della presente *Polizza* sono considerati "terzi" rispetto al *Contraente/Assicurato*, con esclusione del Rappresentante Legale del *Contraente* (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti del *Contraente/Assicurato* quando subiscano danni alla persona in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'*Assicurazione* RCO.

Si precisa che detti dipendenti ed il Rappresentante Legale del *Contraente* sono considerati terzi a tutti gli effetti per i danni arrecati a *Cose* di loro proprietà e quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dal *Contraente/Assicurato*.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, il Direttore Generale al di fuori dell'ambito istituzionale della carica rivestita;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- gli appartenenti ad altri Enti mentre svolgano la loro attività presso il *Contraente/Assicurato* stesso;
- gli amministratori, i Sindaci ed i dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dal *Contraente/Assicurato* o nelle quali il *Contraente/Assicurato* partecipi;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione, che in occasione di corsi di aggiornamento e/o istruzione, utilizzino le strutture di proprietà o in uso al *Contraente/Assicurato* e/o svolgano le loro attività presso il *Contraente/Assicurato* medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici del *Contraente/Assicurato*, anche quando svolgano la propria attività presso il *Contraente/Assicurato* stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- i *Prestatori di Lavoro* non dipendenti del *Contraente/Assicurato* che, a qualsiasi titolo, svolgano attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto del *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 39 – PRECISAZIONI

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'*Assicurazione* vale anche per i seguenti *Rischi*:

- 39.1) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **beni immobili, fabbricati** (magazzini, depositi, uffici, etc.) e relative dipendenze (giardini e parchi anche con alberi di alto fusto, cancellate, recinzioni, cancelli anche automatici, etc.), comprese le aree pubbliche, demaniali ed il territorio in genere, sia propri (se locati a terzi anche se utilizzati per attività diverse da quelle per le quali è stipulata l'*Assicurazione*) che di terzi, occupati, o in uso a qualsiasi titolo, dal *Contraente/Assicurato*, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali. Ed inoltre la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di tensostrutture, tende, strutture mobili, campi da gioco, **impianti o centri sportivi**, piscine, spiagge libere, anche attrezzate, stabilimenti balneari, palestre, stadi e loro attrezzature, antenne, ascensori, funicolari, trenini, monorotaie, montacarichi, scale mobili, impianti e macchinari, porti, strutture di ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, approdi, moli, pontili, banchine, bitte, nonché ruderi monumentali e non, e tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri.

La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia.

La garanzia comprende i danni prodotti da spargimento di acqua e occlusione di condutture di qualsiasi genere; tale garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* ed il massimo *Risarcimento* di € 300.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.

Relativamente ai soli danni da spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e/o condutture, la garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 5.000,00 per *Sinistro* ed il massimo *Risarcimento* di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.

- 39.2) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **officine meccaniche**, falegnamerie, impianti di autolavaggio, **centraline termiche**, **cabine elettriche** e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consigli di usare e che il *Contraente/Assicurato* ritenga di adottare.
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature siano messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
- 39.3) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **mezzi di trasporto o di sollevamento**, macchine operatrici, semoventi, gru, chiatte, piattaforme galleggianti, pontoni da sollevamento e da carico, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dal *Contraente/Assicurato*.
- 39.4) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **acquedotti**, con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i *Rischi* relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.
La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata; la garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 200.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.5) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **impianti di distribuzione di gas** combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti causati da rotture accidentali di tubazioni sotterranee.
- 39.6) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **biciclette**, velocipedi, quadricicli, biciclette elettriche o elettro-assistite, veicoli a mano o a traino animale.
- 39.7) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **cani, servizi di vigilanza** e servizi di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- 39.8) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o installazione ovunque di **insegne**, cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, **cartelli stradali**, striscioni, pannelli informativi, miragli a terra, boe, boe di delimitazione, corpi morti, boe di profondità, gavitelli, paline, segnaletica, attrezzature, **luminarie**, antenne e simili.
- 39.9) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o installazione ovunque di **stazioni di rilevamento** o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento e attrezzature per il **rilevamento della velocità (autovelox)**.
- 39.10) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di mezzi e/o **macchine speciali** durante l'esplorazione dell'attività, nonché di gru e bracci caricati su detti mezzi.

- 39.11) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione di **farmacie comunali**, subordinate al possesso, da parte dei dipendenti del *Contraente/Assicurato* addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta; sono compresi i danni, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati.
Prodotti galenici e cosmetici di produzione propria:
 L'*Assicurazione* vale anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti per i prodotti galenici o di eventuali prodotti cosmetici di produzione propria venduti nella farmacia assicurata indicata in polizza.
 In tal caso l'*Assicurazione* è prestata solamente per danni verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano entro un anno dalla somministrazione o vendita.
 L'*Assicurazione* è valida per le richieste di *Risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato* nel corso del periodo di efficacia dell'*Assicurazione*.
 Limitatamente ai danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti la garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 1.000.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- Per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti:
- una pluralità di *Sinistri* originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti è considerato unico sinistro;
 - restano in ogni caso sempre esclusi i danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione occulta (salvo per Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).
- Deve intendersi esclusa la Responsabilità Professionale.
- 39.12) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di **asili e scuole**, di qualsiasi ordine e grado, nell'ambito delle quali gli alunni devono essere considerati terzi tra loro, anche per le attività prescolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e parascolastiche; sono compresi i servizi di **scuolabus** gestiti direttamente o in convenzione, con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà dell'Ente.
- 39.13) **Organizzazione** e/o gestione e/o conduzione di **corsi in genere** (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili).
- 39.14) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di istituti per l'educazione musicale, **centri di assistenza sociale**, per l'infanzia e per portatori di handicap, colonie estive, invernali ed elioterapiche, case vacanza, centri ricreativi estivi, centri di attività di ricerca in genere anche geologica, ecologica e botanica, **centri culturali, biblioteche, musei, pinacoteche, cinematografi, teatri**, auditori, gallerie d'arte, case di accoglienza, alberghi, pensionati, macelli, mercati, **canili** (compreso il servizio di accalappiacani), locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili, **cimiteri**, ambulatori, consultori (compresi servizi sanitari in genere).
- 39.15) **Organizzazione** e/o gestione di **attività sportive** (es. tornei di calcetto e "calcetto saponato"), **culturali e ricreative**, svolte anche tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
- 39.16) La responsabilità civile di cui agli **Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis** (e successive variazioni di cui alla Legge 316/1978 e s.m.i.) - **1786** del Codice Civile, che si intende garantita fino alla concorrenza di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*, con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro*.

- 39.17) La responsabilità civile per i servizi che il *Contraente/Assicurato* debba erogare presso il domicilio di cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il **servizio di continuità assistenziale** (guardia medica), ivi compresi i danni *in itinere* al personale e/o collaboratori stessi. Deve intendersi esclusa la Responsabilità Professionale.
- 39.18) Danni dei quali il *Contraente/Assicurato* sia tenuto a rispondere verso clienti e visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *Cose*, depositate nelle cassettiere o presso il banco d'ingresso delle sedi, che siano tenuti a lasciare prima di attraversare il **metal-detector** o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere.
La garanzia è prestata con il massimo *Risarcimento* di € 50.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*, con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro*.
- 39.19) La responsabilità civile per **danni a veicoli** di dipendenti, *Prestatori di Lavoro* o terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi del *Contraente/Assicurato*, ferma l'esclusione dei danni da furto; tale garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* ed il massimo *Risarcimento* di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.20) **Organizzazione** e/o gestione e/o conduzione di **feste patronali**, esclusi spettacoli pirotecnici e fuochi d'artificio, compresa però l'accensione di falò tradizionali.
La garanzia è prestata con il massimo *Risarcimento* di € 500.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*, con una *Franchigia* fissa di € 1.000,00 per *Sinistro*.
- 39.21) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di **mense, bar, spacci e macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande**, anche se di terzi o a loro affidati, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'*Assicurazione* si intende valida anche per i danni dovuti a difetto di origine del prodotto.
- 39.22) **Organizzazione** e/o gestione del servizio di **nettezza urbana**, compresa la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di cassonetti, campane per la raccolta differenziata di vetro, carta ed altro materiale, e contenitori vari. È compresa la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di impianti di incenerimento.
- 39.23) **Esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali**, gestiti direttamente dal *Contraente/Assicurato*, compresi affissioni, beneficenza, esazione tributi, notifica atti (compresi i rischi in capo ai Messi Comunali) e polizia e/o pubblica sicurezza (svolto anche a cavallo) con l'impiego di armi da fuoco e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa; il tutto anche in qualità di committente.
- 39.24) **Organizzazione** e/o gestione e/o partecipazione, o **concessione di patrocinio**, di:
- gite, visite guidate negli uffici** del *Contraente/Assicurato*, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove);
 - mostre, fiere, convegni, congressi**, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, mercatini, sfilate, cortei, **esposizioni**, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, tensostrutture, palchi e tribune), anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.

- 39.25) Danni derivanti da mancanza od **insufficienza di illuminazione pubblica, segnaletica stradale orizzontale e verticale**, cordoli protettivi, recinzioni, boe di segnalazione, sistemi di segnalazione luminosa, mezzi di protezione in genere ed altre strutture concernenti la circolazione stradale, da difettoso funzionamento di semafori e da omissioni nei relativi compiti di vigilanza e manutenzione.
- 39.26) **Manutenzione** di ponti, **corsi d'acqua**, canali anche irrigui, **rete viaria, stradale, sentieristica e piste ciclabili**. Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il *Contraente/Assicurato* anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali.
- 39.27) **Sgombero neve** dalla rete viaria e/o stradale, anche se di proprietà di terzi o se ubicata fuori dai confini comunali, da giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal *Contraente/Assicurato* con proprio personale e mezzi idonei.
- 39.28) **Organizzazione** e/o gestione di **servizi socio-assistenziali/sanitari/educativi** e per le opere di assistentato, con riferimento all'**affidamento** o all'assistenza di minori e anziani (compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di Legge) e di persone portatrici di handicap, per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte.
L'*Assicurazione* si estende alla responsabilità civile per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, purché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al *Contraente/Assicurato*, pertanto la *Società* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone preposte o che comunque abbiano assunto affidamento.
Inoltre i minori e gli anziani in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerati terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possano arrecare a *Cose* di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale; per le persone portatrici di handicap tale estensione vale anche quando siano inserite in strutture scolastiche.
- 39.29) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di **centri per recupero scolastico, laboratori artistici e/o multimediali** e cineforum, sia per minori che per adulti, condotti, organizzati e gestiti con la collaborazione di educatori e/o volontari.
- 39.30) Danni:
 - subiti da dipendenti di aziende od Enti **distaccati** presso il *Contraente/Assicurato*;
 - causati da dipendenti del *Contraente/Assicurato* distaccati presso altre aziende od Enti.
- 39.31) Danni subiti da soggetti che partecipino a **corsi, prove ed esami (sia pratici che teorici) in merito all'eventuale assunzione** nell'organico del *Contraente/Assicurato*, nonché i danni causati da detti partecipanti, purché sia riscontrata la responsabilità del *Contraente/Assicurato* nell'evento dannoso.
- 39.32) Danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da **persone che pur non essendo dipendenti** del *Contraente/Assicurato*, a qualsiasi titolo, **svolgano attività manuali e non** (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso.
A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili, i soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità, i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i volontari, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile (anche durante le esercitazioni), gli obiettori di coscienza, le guardie ecologiche, le persone a rapporto convenzionale, i cittadini incaricati di pubblici servizi, etc.

La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità Civile Personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti e/o altri *Prestatori di Lavoro* durante lo svolgimento delle loro mansioni.

- 39.33) Premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione della normativa vigente e che il *Sinistro* sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in *Polizza*, le garanzie si estendono ai **prestatori d'opera autonomi**, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di **lavoro interinale**) ed al **personale trasferito** al *Contraente/Assicurato* ai sensi del D.L. 496/1997 e del DPCM 09/10/1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e s.m.i. nei termini seguenti:
- a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti del *Contraente/Assicurato* in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di Legge, il *Contraente/Assicurato* ed il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO. È comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS (o Enti similari) e dell'INAIL ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile;
 - b) tali prestatori d'opera sono garantiti per danni provocati a terzi e/o dipendenti e/o altri *Prestatori di Lavoro* durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del *Contraente/Assicurato*.
- 39.34) La responsabilità civile derivante al *Contraente/Assicurato*, che può cedere in appalto e subappalto lavori in genere, nella sua qualità di **committente**, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi.
- 39.35) **Organizzazione** e/o gestione di **Squadre Antincendio** organizzate e composte da dipendenti del *Contraente/Assicurato*, ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- 39.36) Con riferimento alla **responsabilità della committenza** ex Art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dal *Contraente/Assicurato* (dipendenti e non dipendenti), anche non abilitate, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del *Contraente/Assicurato* od allo stesso intestati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o locati, in uso od usufrutto allo stesso *Contraente/Assicurato*; la garanzia vale anche per i **Danni Corporali** cagionati alle persone trasportate.
- 39.37) Premesso che il *Contraente/Assicurato* può **affidare** in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, *Prestatori di Lavoro*, collaboratori, consulenti e simili, **autovetture** di cui è proprietario o locatario, la *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* stesso delle somme che sia tenuto a pagare per danni subiti dal **conducente** delle stesse autovetture a causa di vizio occulto di costruzione, o di difetto di manutenzione di cui il *Contraente/Assicurato* debba rispondere.
- 39.38) Premesso che il *Contraente/Assicurato* **appalta e/o subappalta** parte dei lavori si conviene che:
- a) è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
 - b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

- 39.39) **Organizzazione e/o gestione servizi di rimozione veicoli** effettuato con mezzi appositamente attrezzati. Sono compresi i danni cagionati ai veicoli - sollevati, rimorchiati o trasportati - a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.40) Danni provocati a terzi per l'uso di **anticrittogamici, antiparassitari e pesticidi**, quando facciano parte della normale manutenzione di piante, giardini e parchi pubblici.
- 39.41) Danni provocati a terzi conseguenti a **contaminazione o inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo**, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 1.500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 500.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.42) Danni provocati a terzi conseguenti a **operazioni di disinfestazione** o disinfezione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
- 39.43) **Danni a Cose altrui derivanti da incendio**, esplosione o scoppio di *Cose* del *Contraente/Assicurato* o da lui detenute a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 500.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*. Resta inteso che, qualora il *Contraente/Assicurato* fosse già coperto da *Polizza* incendio con valida e operante garanzia "Ricorso dei vicini/terzi", la presente opererà a secondo *Rischio*.
- 39.44) **Danni derivanti da interruzioni o sospensioni**, totali o parziali di **attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di *Polizza*. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 1.000,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 500.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.45) **Danni a Cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori**. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 300.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.46) **Danni a Cose sulle quali e/o nelle quali si eseguano i lavori**. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 1.000,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 150.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.47) **Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle *Cose* trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.48) **Danni dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno** alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi all'esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 1.500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 500.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.49) **Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei in genere**. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 150.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.50) **Danni cagionati alle cose in consegna o custodia** o detenute a qualsiasi titolo dal *Contraente/Assicurato*, ferme le esclusioni per i danni da furto. La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.

- 39.51) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **apparecchiature** che il *Contraente/Assicurato* abbia in comodato od in uso da terzi, o che conceda in comodato od in uso a terzi.
- 39.52) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di **Proprietà Agricole**.
- 39.53) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di **parcheggi**, garage, autorimesse, autosilo, distributori ed impianti di benzina, custoditi e non, anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti del *Contraente/Assicurato*.
La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati a veicoli, ancorché di proprietà di dipendenti, in sosta nell'ambito degli spazi appositamente destinati a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle *Cose* in essi contenute; tale garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.54) Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danni a *Cose* in conseguenza dell'uso di armi verificatosi in relazione alla professione di vigile, ufficiale e comandante di **Polizia Municipale**.
La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo delle armi in dotazione anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando il servizio, nonché per intraprendere talune attività previste dall'Art. 55 del Codice Penale. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono considerati terzi tra loro come è considerato terzo il *Contraente/Assicurato*.
- 39.55) **Organizzazione** e/o gestione e/o collaborazione con la locale "**Pro Loco**", comprese le attività organizzate dalla stessa, nonché tutte le operazioni di installazione e disinstallazione di tutte le attrezzature/apparecchiature necessarie allo svolgimento di tali attività.
- 39.56) Danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per il **trattamento dei dati personali e sensibili**.
La garanzia è valida a condizione che detto trattamento sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività del *Contraente/Assicurato*.
La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 500,00 per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di € 200.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
L'*Assicurazione* non vale:
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
 - per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
 - per multe ed ammende inflitte direttamente al *Contraente/Assicurato* od alle persone del cui fatto la stessa debba rispondere.
- 39.57) **Attività parascolastiche**; è quindi compresa la responsabilità civile degli alunni/allievi/partecipanti e sono compresi i danni cagionati ai docenti o altro personale direttivo o amministratori ed a tutti coloro che operano nelle scuole, strutture di nido, scuole materne, strutture di formazione professionale; nei rischi coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi alle attività sportive in palestre, piscine, campi, anche non dell'Ente, svolte anche soltanto con il consenso implicito dell'Ente e/o dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, nonché i rischi comunque connessi a passeggiate e/o gite e/o visite a musei, caserme, stabilimenti, pubblici esercizi e quant'altro (anche se con inizio, svolgimento o protrazione fuori dal consueto orario normale di esercizio), a lavori di gruppo fuori e dentro scuola, con la presenza di più classi e di tutti o parte dei collaboratori.

- 39.58) **Lavori di scavo**; la garanzia vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a **90 (novanta) giorni** dall'avvenuta consegna dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.
La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di **€ 500,00** per *Sinistro* e con il massimo *Risarcimento* di **€ 150.000,00** per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.
- 39.59) Organizzazione ed effettuazione di **trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci** e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- 39.60) **Vendita e Somministrazione Prodotti**; sono compresi:
- a) i danni cagionati dalla vendita di prodotti di terzi, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
 - b) per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio, con l'esclusione dei prodotti esplosivi, i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del *Massimale* assicurato per *Sinistro* per la Sezione RCT, che rappresenta anche il limite di *Indennizzo* per ogni periodo assicurativo, e comunque con il massimo di **€ 750.000,00** per *Sinistro* e per periodo assicurativo.
Rimane a carico dell'*Assicurato* il **10%** dell'importo di ciascun danno con il minimo di **€ 500,00** ed il massimo di **€ 25.000,00**.
- L'*Assicurazione* è valida purché le richieste di *Risarcimento* siano presentate all'*Assicurato* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'*Assicurazione* e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi. La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico.
L'*Assicurazione* è valida sempreché l'*Assicurato* detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.
- 39.61) Danni conseguenti a **randagismo**.

ARTICOLO 40 – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale

- degli amministratori e del Rappresentante Legale del *Contraente*, nonché dei soggetti chiamati a sostituirli e facenti parte degli organi statutari,
- del Segretario Generale e/o del Direttore Generale,
- dei dirigenti,
- dei funzionari,
- dei dipendenti e dei *Prestatori di Lavoro* per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti e/o altri *Prestatori di Lavoro* durante lo svolgimento delle loro mansioni.

La presente garanzia comprende anche la Responsabilità Civile Personale derivante ai dipendenti con funzione e/o qualifica di:

- "Datore di lavoro", "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", "Responsabile della Sicurezza" "Preposto alla Sicurezza" ai sensi della Legge 626/1994, oggi D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
- "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la Progettazione", "Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori", "Committente" ai sensi D.Lgs. 494/1996, oggi D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;

La *Società* rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo il caso di dolo.

ARTICOLO 41 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di tutto il personale dipendente del *Contraente*, salvo per il caso di dolo, per cui conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile. Inoltre la *Società* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di tutti i soggetti di cui il *Contraente* si avvalga per lo svolgimento della propria attività.

Nel caso di dolo la *Società* conserva sempre il diritto di rivalsa.

La *Società* conserva sempre il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nel caso in cui il *Contraente* eserciti tale diritto.

ARTICOLO 42 – RIVALSA INPS

Tanto l'*Assicurazione* RCT quanto l'*Assicurazione* RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984 e s.m.i.

ARTICOLO 43 – VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'*Assicurazione* vale per la quota parte attribuibile al *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 44 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

Articolo	Garanzia	Franchigia o Scoperto	Limiti di Risarcimento
Articolo 30.2	RCO – Danno Biologico	€ 2.500,00	€ 3.000.000,00 per sinistro e € 3.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro
Articolo 37	Malattie Professionali	€ 500,00	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.1	Spargimento di Acqua	€ 500,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.1	Spargimento di Acqua senza rottura	€ 5.000,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.4	Acquedotti	€ 500,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.11	Prodotti Galenici e Cosmetici	€ 500,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.16	Artt. 1783-1784-1785bis-1786 C.C.	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.18	Metal-detector	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.19	Veicoli nell'ambito delle strutture	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.20	Feste patronali	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.39	Servizio Rimozione Veicoli	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.41	Inquinamento Accidentale	€ 1.500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.43	Ricorso Terzi da Incendio	€ 500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.44	Interruzione Attività	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.45	Cose nell'ambito dei Lavori	€ 500,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.46	Cose sulle quali si eseguano i Lavori	€ 1.000,00	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.47	Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.48	Cedimento del Terreno	€ 1.500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.49	Condutture e Impianti Sotterranei	€ 500,00	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.50	Cose in Consegna o Custodia	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.53	Parcheggi	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.56	Trattamento dei Dati Personali e Sensibili	€ 500,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.58	Lavori di Scavo	€ 500,00	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39.60	Vendita e Somministrazione Prodotti	10 % min. € 500,00 max € 25.000,00	€ 750.000,00 per sinistro e per anno

Pont Canavese (TO),

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo	5	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo	8	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo	9	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo	11	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo	14	FORO COMPETENTE
Articolo	22	REGOLAZIONE DEL PREMIO
Articolo	23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo	26	GESTIONE SINISTRI
Articolo	27	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Articolo	28	RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Pont Canavese (TO),

IL CONTRAENTE